

# Novità in tema di Comunicazione Black List

Comunicazioni black list solo una volta all'anno e per importi superiori a 10 mila euro. Questa in sintesi la novità contenuta nello schema di Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali che dovrebbe essere approvato a breve dal Governo.

Nel corso degli anni il suddetto adempimento, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha subito alcune modifiche.

## **Attuale normativa**

L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni che intercorrono tra operatori italiani ed operatori economici localizzati in "paradisi fiscali" è stato introdotto **dall'art. 1, comma 1, del D.L.25 marzo 2010, n.40.**

Per individuare gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list è necessario fare riferimento all'elenco di stati inclusi nel D.M 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Recentemente sono intervenute delle modifiche ai suddetti elenchi. Dopo le esclusioni di Cipro, Malta e la Corea del Sud avvenute nel 2010, anche **San Marino** con il D.M. dell'Economia del 12 febbraio 2014, pubblicato il successivo 24 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, è **uscito definitivamente dall'elenco italiano degli Stati in Black list.**

## **Soggetti a cui è la richiesta la dichiarazione**

Sono obbligati ad inviare la comunicazione, in attesa dell'approvazione del Decreto, i **soggetti passivi IVA**, residenti o non residenti che effettuano le sotto indicate operazioni, **se di importo superiore ad euro 500,00**, con soggetti economici stabiliti nei paradisi Fiscali:

- Cessioni di beni, comprese le esportazioni
- Acquisti di beni, comprese le importazioni
- Prestazioni di servizi rese
- Prestazioni di servizi ricevute.

Gli operatori non residenti, comunitari o extracomunitari, dovranno adempiere al suddetto obbligo solo relativamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia. I soggetti interessati saranno pertanto:

- Stabile organizzazione
- Rappresentante fiscale o non residente identificato direttamente in Italia.

## **Periodicità trasmissione**

La comunicazione va trasmessa all'Agenzia delle Entrate in via telematica, mediante il Modello di comunicazione polivalente (quadro BL) approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013.

Attualmente, in attesa dell'approvazione del Decreto Semplificazioni, la periodicità nella comunicazione dei dati è:

- **Trimestrale** dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore ad **Euro 50.000,00**
- **Mensile in tutti gli altri casi.**

Il momento di rilevanza dell'operazione è alternativamente:

- Il momento di rilevazione delle operazioni nelle scritture contabili obbligatorie
- Il momento del pagamento nell'ipotesi in cui si tratti di operazioni con obbligo di comunicazione, ma per cui non sussiste nessun obbligo di rilevazione nelle scritture contabili.

L'Amministrazione Finanziaria ha fornito con la C.M. 2/E/2011 alcuni utili chiarimenti in relazione alla **corretta individuazione del momento rilevante:**

- Gli acquisti di **servizi**, per i quali si applica il c.d. reverse charge, devono essere comunicati assumendo come data di riferimento quella di **annotazione nella contabilità generale**, qualora la stessa sia precedente alla rilevazione nei registri Iva, come già ribadito dalla C.M. 53/E/2010
- Gli **acconti** devono essere segnalati, per l'importo fatturato, attribuendo preferenza alla **data di rilevazione nei registri IVA**, ovvero nelle scritture contabili.

Nel "Modello di comunicazione polivalente" le operazioni effettuate con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata vanno indicate nel quadro BL. All'interno del suddetto quadro devono essere indicate:

- Operazioni attive (ammontare cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate);
- Operazioni passive (ammontare acquisto di beni e delle prestazioni di servizio).

All'interno delle due categorie di operazioni (attive e passive) viene effettuata una ulteriore suddivisione a seconda che le stesse siano operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette.

### **Novità contenute nello schema del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali che è in attesa di approvazione definitiva**

Il decreto semplificazioni:

- riduce il numero delle dichiarazioni sulle operazioni con controparti domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata,
- innalzando la **soglia di esenzione che passa dagli attuali euro 500,00 a euro 10.000,00.**

In sostanza **scompaiono le attuali comunicazioni mensili o trimestrali** e la trasmissione dei dati verrà effettuata **solo una volta all'anno** (con modalità che dovranno essere stabilite dall'Agenzia delle Entrate). La soglia minima delle operazioni da dichiarare passa dagli attuali euro 500,00 ad euro 10.000,00. Il limite riguarda l'importo complessivo annuale delle cessioni e delle prestazioni, rese o ricevute.

La "soglia minima" ha già fatto discutere in questi mesi. Non è stato precisato dalla norma se il limite annuale entro cui scatta l'obbligo sia riferito **all'ammontare complessivo** o a **ciascuna operazione**. In attesa di conferma ufficiale sembrerebbe che l'importo complessivo sia da riferire al **volume di affari realizzato con la singola controparte** domiciliata nel paradiso fiscale e non invece al totale delle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente.

Lo schema di decreto stabilisce che entrambe le modifiche apportate (soglia e periodicità) si renderanno **applicabili** alle operazioni effettuate nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi **dal 2014**.

L'entrata in vigore del provvedimento dovrebbe pertanto comportare la non sanzionabilità per le operazioni non comunicate nei modelli black-list mensili o trimestrali scaduti nei primi mesi del 2014. I suddetti dati potrebbero essere inseriti nella comunicazione annuale, sempre che vi siano i presupposti (soglia minima) per la comunicazione.

Un ulteriore aspetto che si porrà e dovrà essere approfondito riguarda **l'applicazione delle sanzioni** per le violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore della norma. Ci si chiede se troverà applicazione "*il principio del favor rei*" secondo cui "*salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile(...)*".

**Alberto Perani**